

(N. 1567)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1956 (V. Stampato N. 2268)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1956

Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera f),
della legge 10 gennaio 1952, n. 38.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La lettera f) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti ».